

Oggetto: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 57/2016 E NUOVO AFFIDO INCARICO AL DOTT. ANTONELLO ZULBERTI DELLO STUDIO TECNICO GEOFOREST DELLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VAL DI DAONE LOC. NUDOLE C.C. DAONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 57/2016 si stabiliva, tra l'altro, di affidare, al dott. Antonello Zulberti dello studio tecnico Geoforest con sede a Spiazzo (TN), l'incarico per la redazione della perizia di variante n. 1 ai lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VAL DI DAONE LOC. NUDOLE C.C. DAONE e RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOC. PONT DE LA TINA", secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 1711 in data 10.03.2016, verso corrispettivo pari a Euro di € 1.942,11.= (già comprensivo delle spese) a cui va applicato d'ufficio lo sconto del 25% (come nei precedenti incarichi) per ottenere un importo netto di Euro 1.456,58= e poi vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 58,34.=) e l'IVA al 22% (€ 333,28.=), per ottenere complessivi € 1.848,11.

Atteso che nelle premesse di tale provvedimento sono stati riportati riferimenti erronei relativi ad un'altra opera e anche gli importi del deliberato sono stati indicati in modo non corretto per cui si ritiene di annullare il proprio precedente provvedimento n. 56/2016 ed emetterne uno ex novo.

Considerato che con determinazione del segretario comunale n. 95 del 02.07.2014 veniva dato incarico al dott. Rino Villi (geologo) ed al dott. Antonello Zulberti (dottore forestale) dello studio tecnico associato GEOFOREST, con sede a Spiazzo (Tn) Fraz. Fisto, 58 B, l'incarico di redigere la progettazione esecutiva riguardante rispettivamente INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VAL DI DAONE LOC. NUDOLE C.C. DAONE e RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOC. PONT DE LA TINA, sulla base del preventivo di parcella dd. 14.04.2014, protocollo del Comune n. 1881/1882 del 28.04.2014, che evidenzia un compenso di euro 1.580,98/1.848,95 – D.M. n. 143/2013 – sconto applicato 25% - più contributo previdenziale e IVA.

Dato atto che con delibera della Giunta di Daone n. 47 /2015 si disponeva:

1. per quanto sopra, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VAL DI DAONE LOC. NUDOLE C.C. DAONE, come redatto dallo studio tecnico Geoforest, con sede a Spiazzo (TN) in Fraz. Fisto, giunto al prot. comunale n. 4605/2014 (ELABORATI 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), successivamente integrato in data 03.07.2015 al prot. n. 4771 (ELABORATI 10, 11, 12 con riduzione 8%), che evidenzia una previsione di spesa complessiva di euro 37.205,43, dei quali euro 25.906,25 per lavori (di cui euro 1.728,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 11.299,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite in fase autorizzativa;
2. Di impegnare la spesa pari a Euro 35.238,06, all'intervento 2.09.06.01 capitolo 8840 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita disponibilità finanziaria come differenza fra l'importo di progetto (pari a Euro 37.205,43) e le spese tecniche già precedentemente impegnate all'intervento 2.01.08.06 – capitolo 9435 per l'importo di euro 1.967,37=.
3. Di stabilire che i lavori vengano eseguiti in economia, ai sensi degli articoli 52 comma 9 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e dell'articolo 178 del regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 – D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.
4. Di istituire, per le ragioni espresse in narrativa, l'ufficio di direzione dei lavori, per l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VAL DI DAONE LOC. NUDOLE C.C. DAONE", affidando al dott. Antonello Zulberti dello studio tecnico Geoforest, (TN), l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5729/2015 per un importo complessivo di Euro 2.334,38 (di cui Euro 1.875,91 di imponibile + Cassa Previdenza 2% - Euro 37,52 - + IVA 22% Euro 420,95).

Visto che con deliberazione n. 66/2015 si stabiliva di affidare, i lavori relativi all'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VAL DI DAONE LOC. NUDOLE C.C. DAONE, come da progetto redatto dallo studio tecnico Geoforest, alla ditta Tarolli Paolo & C. s.n.c di Castel Condino (TN) verso un compenso pari a Euro 23.970,08 oltre ad IVA 22% (contratto di data 07.10.2015 rep. Atti privati n. 66/2015);

Ricordato che si è proceduto alla regolare consegna dei lavori;

Valutata ora la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al progetto approvato per nuove esigenze dell'amministrazione;

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Sottolineato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e liberi professionisti destinatari dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza delle strutture tecniche e professionali dello Studio, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Preso atto della disponibilità offerta dal dott. Antonello Zulberti dello studio tecnico Geoforest, per la redazione della perizia di variante alle opere in oggetto;

Richiamato l'art. 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg., il quale stabilisce che, nelle ipotesi di incarichi in cui l'importo stimato di parcella non ecceda i 100.000.= ECU, l'Amministrazione committente possa procedere all'affidamento diretto ad un professionista.

Visto il preventivo di parcella relativo all'incarico in argomento pervenuto in data 10.03.2016 al prot. n. 1711 dallo studio tecnico Geoforest,, che prevede un importo di € 1.942,11.= (1.553,69 + 388,42 per spese) a cui va applicato d'ufficio sull'imponibile lo sconto del 25% (come nei precedenti incarichi) per ottenere un importo complessivo di Euro 1.553,69= e poi vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 2% (€ 31,07.=) e l'IVA al 22% (€ 348,64.=), per ottenere complessivi € 1.933,41.=;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento.

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 1.933,41= trova disponibilità all'intervento 2.09.06.01

capitolo 8840 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Dato atto che gli affidamenti degli incarichi tecnici nel limite dell'importo di euro 26.000,00, come stabilito al comma 12 dell'articolo 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/1993, possono essere disposti anche prescindendo dallo schema tipo di convenzione di cui al medesimo articolo.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 81, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, da cui risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di annullare, per le motivazioni in premessa, il provvedimento n. 56/2016 per errori materiali
2. di affidare nuovamente, per quanto meglio espresso in premessa, al dott. Antonello Zulberti dello studio tecnico Geoforest con sede a Spiazzo (TN), l'incarico per la redazione della perizia di variante n. 1 ai lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN VAL DI DAONE LOC. NUDOLE C.C. DAONE e RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOC. PONT DE LA TINA", secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 1711 in data 10.03.2016, verso corrispettivo pari a Euro di € 1.933,41.=;(di cui Euro 1.553,69= di imponibile, € 31.07.= di cassa previdenza 2% ed € 348,64.= di IVA al 22%);
3. di stipulare il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
La perizia di variante di cui al punto 1, deve essere consegnata dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee (oltre ad eventuali altre copie per richieste autorizzazioni) entro 30 giorni dalla data di affidamento dell'incarico; il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
Il pagamento del saldo del compenso, ad avvenuta verifica da parte del Servizio di merito della correttezza della prestazione mediante attestazione del Responsabile del servizio stesso.
Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
4. di dare atto che tutti gli onorari sopra indicati saranno oggetto di rideterminazione sulla base del costo effettivo dell'opera.
5. di impegnare la spesa complessiva di € Euro 1.933,41= all'intervento 2.09.06.01 capitolo 8840 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;
6. di dare atto che il professionista dovrà attenersi al codice di comportamento dei pubblici dipendenti laddove compatibili
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
8. di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm... Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG **ZAE1951BF0 (opportunamente integrato)**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
9. di dare atto trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
10. di comunicare il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
11. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.